

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



FENOMENO RELIGIOSO, DATI PERSONALI E DIGNITÀ DELLA PERSONA

Licia Califano

Abstract

[Religious phenomenon, personal data and individual dignity] The essay explores the relation between religion, worship and freedom of conscience, on one hand, and data protection, on the other. The Author focuses on two main profiles. Firstly, the protection of information and data related to everyone's religious convictions and ideas, which GDPR defines as "special categories of data". Secondly, the Author deals with special categories of processors, such as churches, religious organizations and religious associations (art. 91 GDPR). The common aim is to guarantee human dignity and freedom, finding the balance between religious freedom, privacy and a correct Church-State relationship.

Key Words:

Religion, Constitution, privacy, personal data

Vol. 7 (2020)





Fenomeno religioso, dati personali e tutela della dignità della persona

Licia Califano*

Lo spazio di libertà di cui gli individui godono rispetto alle scelte religiose viene protetto primariamente attraverso la tutela di uno spazio di riservatezza dove elaborare tali convincimenti, nonché attraverso la protezione delle informazioni che riguardano proprio le scelte e gli orientamenti religiosi di ciascuno.

La tutela di tali informazioni impedisce che esse possano essere utilizzate con intenti discriminatori; al contempo l'individuo, in questo "spazio" morale e mentale dove alberga la più completa libertà di coscienza può elaborare, rafforzare o eventualmente modificare i propri convincimenti.

Quando, nella storia, tale riservatezza non è stata assicurata, gli individui, a causa della propria fede religiosa, sono stati etichettati proprio con lo scopo di farli diventare oggetto di persecuzioni e ritorsioni da parte della popolazione o della stessa autorità pubblica; così nel caso della facile identificabilità dei fedeli ebraici durante il periodo nazista e fascista con l'apposizione della stella di David sugli indumenti ma più semplicemente si pensi alla creazione di liste di fedeli appartenenti a una determinata religione.

Per altro verso, l'esposizione del simbolo religioso è compatibile con la libertà e con la tutela della sfera intima se e solo nella misura in cui è frutto di una deliberata scelta dell'individuo che, in quel modo, intende comunicare la propria fede, in osservanza di determinati precetti o solo rivendicato orgogliosamente un'appartenenza¹.

Per tali ragioni l'ordinamento europeo, sin dai tempi della Convenzione n.

*Licia Califano è Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Indirizzo mail: licia.califano@uniurb.it

¹ In parte differente il tema legato all'esposizione del Crocifisso nei luoghi pubblici, sui cui la dottrina ha riflettuto a lungo. Cfr. R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, Giappichelli, 2004; S. Mancini, *Il potere dei simboli, i simboli del potere*, Padova, Cedam, 2008; J. Weiler, *Il crocifisso a Strasburgo: l'Italia non è la Francia*, in «Quaderni costituzionali» n. 1/2010, pp. 148-152; V. Fiorillo, *La Sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il ritorno del margine di apprezzamento*, in «Quaderni costituzionali», n. 2/2011, pp. 422-425.

108/1981 del Consiglio d'Europa², ha sottoposto i dati idonei a rivelare convinzioni religiose, al pari di altri dati "sensibili", a una tutela rafforzata.

Medesimo approccio è stato poi seguito all'interno della "Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati". In questo atto di diritto derivato, i dati che rivelano le convinzioni religiose e filosofiche rientrano in "categorie particolari di dati", per le quali il legislatore europeo stabiliva un divieto generale di trattamento, derogabile solo in presenza di determinati presupposti di liceità e garanzie (art. 8). Tutela rafforzata che venne traspota nell'ordinamento italiano prima con la legge 675 del 1996 e successivamente con il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003.

Affrontando il tema dal punto di vista della protezione dei dati personali non si può prescindere dal fare qualche cenno, seppure generalissimo, all'importante intervento innovatore effettuato dal legislatore europeo, che ha abrogato proprio la Direttiva 95/46/CE e l'ha interamente sostituita con un Regolamento sulla stessa materia (Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR).

Si tratta di un cambiamento significativo, da molti punti di vista³. Anzitutto, la scelta dello strumento regolamentare anziché della direttiva rappresenta una volontà che va oltre la semplice armonizzazione delle discipline nazionali, e che si attesta sull'obiettivo dell'unificazione dell'intero panorama giuridico europeo preposto alla tutela del diritto fondamentale⁴.

In secondo luogo, sempre rimanendo su un piano più strettamente costituzionalistico, il Regolamento europeo rappresenta il precipitato di un percorso di definitiva collocazione del diritto alla protezione dei dati personali tra i diritti fondamentali delle persone, strettamente interrelato alla tutela della dignità⁵.

Per quanto riguarda i contenuti, si può sinteticamente affermare che sono quattro le direttrici seguite dal Regolamento. La prima consiste nel rafforzamento del diritto, con la conferma del principio del consenso informato e l'integrazione del catalogo dei diritti azionabili dagli interessati (si pensi ai diritti all'oblio, alla portabilità del dato o all'opposizione alla profilazione).

La seconda rappresenta la vera novità del Regolamento, cioè la positivizzazione di un approccio improntato alla responsabilizzazione del titolare del trattamento (la c.d. accountability). Si tratta per quest'ultimo di porsi nell'ottica di ridurre, prevenendoli, i

² Ratificata dall'Italia tramite la Legge 21 febbraio 1989, n. 98 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale".

³ Per un approfondimento su tutti i temi di seguito accennati con riferimento al Regolamento, non essendo questa la sede più adatta, mi sia consentito un rinvio al mio *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dati personali*, in L. Califano, C. Colapietro (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona: il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 3 ss.; per quanto riguarda i contenuti del Regolamento, qui sinteticamente descritti, si rinvia ai vari contributi rientranti in tale volume.

⁴ Ciò però non esclude un ampio ricorso, da parte del legislatore regolamentare, alla devoluzione al margine di apprezzamento degli Stati membri su molti profili.

⁵ Percorso che tiene conto dei seguenti passaggi: l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 (la cd. Carta di Nizza), che ricomprende il diritto alla protezione dei dati personali all'art. 8; la successiva incorporazione della Carta di Nizza nei Trattati istitutivi, ad opera del Trattato di Lisbona del 2007, che ha attribuito alla prima il medesimo valore giuridico dei secondi. Su questo sostrato di carattere pattizio è poi fiorita un'importante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

rischi di operazioni non consentite, o comunque non conformi: sono gli stessi titolari del trattamento a dover individuare le soluzioni maggiormente compatibili con il quadro normativo, rivolgendosi all'Autorità solamente allorché gli effetti sui diritti degli interessati siano connotati da gravità e probabilità.

Alla prevenzione si affianca anche la pariordinata esigenza di dimostrazione dell'appropriatezza delle misure tecniche e organizzative adottate. Rientrano perciò in questa prospettiva istituti come la *privacy by design* e *by default*, il registro delle attività di trattamento, la procedimentalizzazione della gestione dei data breach, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, il responsabile della protezione dei dati personali, la possibilità di ricorrere a codici deontologici e meccanismi di certificazione.

La terza direttrice regolamentare risiede nel rafforzamento del ruolo dell'Autorità di controllo, sia sul piano interno (tra le altre cose, con la previsione di un articolato e severo strumentario di sanzioni amministrative) che (soprattutto) sul piano esterno, dove una serie di meccanismi di collaborazione, cooperazione e coerenza (sotto il coordinamento di un rinnovato Comitato europeo) dovrebbero garantire un confronto continuo e lo sviluppo di prassi e orientamenti uniformi sul territorio europeo. Infine, la possibilità di perseguire titolari del trattamento che non abbiano il proprio stabilimento principale all'interno dell'Ue ma che ai suoi abitanti si rivolgano mediante l'erogazione di servizi online⁶.

Fatte queste doverose, seppur sintetiche, premesse di carattere generale, si analizzino ora le novità che il Regolamento ha apportato relativamente alla tutela dei dati sensibili (*rectius* categorie particolari di dati) a cui i dati religiosamente connotati appartengono. Come vedremo, si tratta di modifiche nient'affatto marginali.

In primo luogo è da notare che, rispetto alla preesistente definizione codicistica, laddove prima si parlava di «dati personali idonei a rivelare...», oggi il Regolamento si riferisce ai soli «dati personali (...) che rivelano...». In questo modo tale definizione sembra richiedere che l'informazione abbia un contenuto più specifico. Se si pensa, per esempio, ai dati sulla salute, sembra che la nuova definizione richieda un eminente carattere medico-clinico dell'informazione personale, perdendo così di rilievo l'aspetto della mera potenzialità: in altre parole, quando la connotazione sanitaria è comprovata, non risultando sufficiente una astratta possibilità. Agli occhi dell'interprete la diversa locuzione utilizzata fa pensare ad un restringimento dei confini, ma vedremo come la prassi, anche alla luce del patrimonio concettuale già esistente, riempirà di contenuti la nuova indicazione.

A tal proposito, è importante leggere anche il considerando n. 51, molto importante dal punto di vista interpretativo. Tale considerando definisce le «categorie particolari di dati» quali dati che per la loro peculiare natura sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che «il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali».

Chiarite le questioni definitorie, va sottolineato come l'art. 9 del Regolamento cambi in maniera non indifferente il panorama dei presupposti di liceità del trattamento dei dati

⁶ Ricordiamo infatti che il tema della territorialità ha da sempre rappresentato un forte limite all'azione di vigilanza rispetto a condotte illecite o non conformi perpetrate tramite il web.

sensibili, ivi compresi quelli a carattere religioso⁷. Nel mutato quadro regolamentare questa disciplina, così complessa e sicuramente fortemente garantista in termini di definizione di presidi di tutela a favore degli interessati, deve anzitutto coordinarsi con la scelta di proporre, all'art. 9, par. 2, presupposti di liceità del trattamento di dati sensibili che possiamo ricondurre a due grosse categorie⁸, in ossequio alla dicotomia fissata dall'art. 8 della Carta di Nizza.

La prima è quella della scelta consapevole dell'interessato, che si esprime primariamente attraverso il «consenso esplicito» (lett. a)), ma anche tramite la volontà di rendere tali dati «manifestamente pubblici» (lett. e)); quando, invece, le circostanze del trattamento rivelano la presenza di interessi vitali per l'individuo, il trattamento può essere effettuato anche allorché l'interessato sia impossibilitato a rendere il consenso (lett. c)).

La seconda categoria riguarda tutti quei trattamenti, ricompresi in un vastissimo spettro di ambiti, per i quali il presupposto di liceità non risiede nel consenso, bensì in una scelta legislativa, indifferentemente adottata a livello statale o europeo⁹: così, nella costruzione del diritto fondamentale alla protezione dati, la dimensione prettamente individualistica incentrata sul consenso informato dell'interessato si va ad integrare a situazioni in cui a prevalere è la tutela di interessi collettivi, di cui la legge si fa portatrice¹⁰.

In una terza categoria, infine, potremmo ricomprendere quelle finalità che, essendo direttamente collegate ad altri diritti fondamentali, quali la libertà di associazione e il diritto di difesa, consentono il trattamento di dati sensibili – in un'ottica di bilanciamento e sempre in presenza di adeguate garanzie –: a) nell'ambito dell'associazionismo di carattere politico, filosofico, religioso o sindacale (lett. d)) nonché quando esso è necessario alla difesa in giudizio, o comunque all'esercizio di funzioni di carattere giurisdizionale (lett. f)).

Il fenomeno religioso incrocia la tematica della protezione dei dati personali anche in un altro senso, o, per meglio dire, da una prospettiva differente. Se finora si è analizzato il punto di vista degli interessati, è importante anche ragionare sulla tipologia di titolari potenzialmente coinvolti.

Ci si riferisce ai trattamenti di dati personali effettuati da chiese e associazioni religiose. Se la tutela del dato idoneo a rivelare il convincimento religioso tocca più da vicino l'esercizio della libertà religiosa, questa seconda prospettiva, invece, impone alcune riflessioni connesse al problema dei rapporti tra Stato e Chiese e, dunque, più in generale del rapporto tra ordinamenti giuridici differenti¹¹.

⁷ A tacere della considerazione per cui l'art. 9 presenti un'impostazione molto diversa da quella fornita dal Codice del 2003 (ma comunque in linea con l'art. 8 della vecchia Direttiva), nel momento in cui la citata disposizione regolamentare pone un generale divieto di trattamento dei dati sensibili (par. 1), salvo poi elencare puntualmente tutte le ipotesi di trattamento consentite in deroga (par. 2): ad ogni modo, il risultato non cambia, poiché si tratta di maniere diverse ma parimenti finalizzate ad individuare precisi presupposti di liceità dei trattamenti.

⁸ Ai fini di questo contributo non considero quei presupposti riconducibili a particolari esigenze, cioè: lo sviluppo dell'associazionismo di carattere politico, filosofico, religioso o sindacale (lett. d)); la difesa in giudizio, o comunque l'esercizio di funzioni di carattere giurisdizionale (lett. f)).

⁹ Grazie all'utilizzo della spesso ricorrente formula «sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri».

¹⁰ In questo senso, cfr. F. Bravo, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Bologna, 2017, p. 134.

¹¹ Sul tema della laicità cfr.: F. Rimoli, *Voce Laicità*, in *Diz. Cost.*, a cura di M. Ainis, Bari-Roma, 2000, 269 ss; C. Cardia, *Stato laico*, in *Enc. dir.*, 43, Milano, 1990, 874 ss; A. Barbera, *Il cammino della laicità*, in S. Canestrari (a cura di), *Laicità e diritto*, Bologna, Bononia University Press, 2007, anticipato su *Forum di Quaderni costituzionali*.

Il piano su cui si svolgono tali riflessioni, anche se solo apparentemente limitato alla protezione dati, è in realtà ben più ampio. Come noto, infatti, l'affermazione e il riconoscimento della libertà religiosa nella sua declinazione libertaria non è l'unico modo in cui la nostra Costituzione – e in generale nello spazio giuridico europeo – il fenomeno religioso viene trattato. Per comprendere appieno quali siano le regole che governano il trattamento del pluralismo religioso nel nostro Paese o in Europa è imprescindibile soffermarsi anche sulla ricostruzione del modello di laicità ovvero sul rapporto esistente tra ordinamento civile e ordinamento religioso, tra norme civili e norme religiose.

È su queste premesse che il legislatore regolamentare europeo ha elaborato una specifica disposizione all'interno del GDPR. L'art. 91, infatti, in conformità a quanto già previsto dall'art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fa salvi i corpus di norme in materia di protezione dati adottati e applicati da Chiese e associazioni o comunità religiose antecedenti all'entrata in vigore del Regolamento. Il senso di tale disciplina è chiaramente quello di mantenere inalterato il principio di separazione tra Stato e Chiesa, preservando il principio di non ingerenza negli affari religiosi.

Tuttavia, al contempo, va sottolineato che lo stesso articolo pone due condizioni affinché tali regole – ove esistenti – possano rimanere vigenti: a) devono essere rese conformi al Regolamento; b) le chiese e le associazioni religiose sono soggette al controllo di un'Autorità indipendente che presenti i requisiti di indipendenza e terzietà previste dal GDPR¹².

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale, svoltasi dal 21 al 24 maggio 2018, ha approvato il nuovo Decreto Generale in materia di tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza che aggiorna le precedenti norme del 1999, al fine di renderle conformi al Regolamento UE sulla protezione dei dati.

Tale Decreto “trova piena ed esclusiva applicazione in tutte le attività che caratterizzano la vita della Chiesa, tra cui, per esempio la tenuta dei registri canonici; l'attività e le procedure proprie dei Tribunali Ecclesiastici; la pubblicazione di annuari e bollettini; il catechismo e i centri estivi (oratori, ecc.)¹³.

Per le attività che di per sé non sono caratteristiche della Chiesa trova, invece, applicazione il GDPR.

Si tratta di una difficile ricerca di bilanciamento che mira a tutelare da un lato la non ingerenza dello Stato (qui inteso in generale come autorità civile) all'interno degli affari religiosi e, dall'altro, la necessaria tutela di tutti gli individui, proprio a prescindere dalla affiliazione religiosa.

In questo senso appaiono interessanti le riflessioni svolte dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice finlandese¹⁴ in relazione alle attività di proselitismo porta a porta condotta dai Testimoni di Geova. I giudici di Lussemburgo erano chiamati a stabilire se la comunità sia soggetta al rispetto delle norme del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali in questa peculiare attività nella misura in cui i fedeli prendono nota dell'orientamento religioso delle persone che vengono così contattate.

La Corte ha concluso che questa attività non può essere considerata né di tipo

¹² Sul tema si veda il contributo di A. Fabbri, *I dati personali di natura religiosa, tra scelte individuali e trattamento confessionale collettivo*, in L. Califano, C. Colapietro (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona: il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 539-571.

¹³ Cfr. sito della Conferenza episcopale italiana.

¹⁴ Sentenza nella causa C-25/17, Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta del 10 luglio 2018.

Licia Califano, *Fenomeno religioso, dati personali e tutela della dignità della persona*

meramente personale e domestico né tantomeno esonerata dalla disciplina in materia di protezione dati in virtù dell'autonomia organizzativa riconosciuta alle comunità religiose dal citato articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Alberto Clini, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
